

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 3 ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bossi, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Miccichè, Angela Napoli, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rodeghiero, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scherini, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 2 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPUANO: « Istituzione in Frattaminore di una sezione distaccata del tribunale di Napoli » (4333);

RIVOLTA ed altri: « Disciplina del patto civile di solidarietà » (4334);

LETTIERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione dell'euro » (4335);

BUEMI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti la legalizzazione dei derivati dalla *cannabis*, la somministrazione controllata di eroina e l'uso terapeutico della *marijuana* » (4336);

RICCIUTI: « Modifiche alle leggi 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza italiana, e 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero » (4337);

ZACCHEO ed altri: « Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma » (4338);

AMICI ed altri: « Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma » (4339);

FRANCESCA MARTINI: « Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari » (4340);

POLLEDRI: « Disposizioni per la sicurezza dei trattenimenti danzanti » (4341);

BRUSCO e DELL'ANNA: « Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine » (4342).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CENTO: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (2203) *Parere della II Commissione*;

PERETTI ed altri: « Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno » (4228) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI*.

*XI Commissione (Lavoro):*

CENTO e ZANELLA: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (1697) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

**Annuncio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 302 del 23 settembre-1° ottobre 2003 (doc. VII, n. 350) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, annulla gli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli articoli 1, commi 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferiscono alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente annulla l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rigetta, per il resto, il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla regione Emilia Romagna avverso l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni):

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

Sentenza n. 304 del 25 settembre-1° ottobre 2003 (doc. VII, n. 352) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione dal patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificato dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

trasfuso nell'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Palermo:

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 1° ottobre 2003:

Sentenza n. 303 del 25 settembre-1° ottobre 2003 (doc. VII, n. 351), con la quale:

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3-bis, della medesima legge, introdotto dall'articolo 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla provincia autonoma di Trento;

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117,

118 e 119 della Costituzione dalla regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle regioni Umbria ed Emilia-Romagna;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle regioni Umbria ed Emilia-Romagna;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,

dalla regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Marche;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana;

14) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);

16) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale

(VIA) sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 13 e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Trento;

18) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 dalla provincia autonoma di Bolzano;

19) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24; 9 primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Bolzano;

20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, lettera e), del decreto legislativo

20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, dalla provincia autonoma di Bolzano;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4, 5, 6, e 9; e 13, commi 5 e 15, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Bolzano;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 5, sollevate, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Bolzano;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2,

comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla regione Toscana, e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Marche;

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;

27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dalla regione Toscana;

28) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;

29) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;

30) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto

2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Toscana;

32) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117 della Costituzione, dalla regione Toscana;

33) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;

34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, commi 1 e 3, e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;

35) dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443);

36) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal comune di Vercelli «per sollevare questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione» avverso il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

#### **Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI) per l'anno 2002, con allegati il bilancio consuntivo 2002 ed il bilancio di previsione 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 93200 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la relazione sullo stato della montagna, relativa all'anno 2003 (doc. XCV, n. 3)

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

due decreti in data 16 settembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa).*

**Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 8 settembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 16 settembre 2003 ed un decreto in data 22 settembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto in data 23 luglio 2003 del ministro delle infrastrutture e trasporti — *alla IX (Trasporti)*.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

